



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MARAVENTANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2012

Misure per il sostegno dell'imprenditoria femminile

ONOREVOLI SENATORI. – Le imprese femminili sono una realtà sempre più importante per il nostro Paese. I dati infatti evidenziano come queste imprese siano in continua crescita, la quale, nonostante la crisi, è avvenuta ad un ritmo superiore a quello medio dell'imprenditoria nazionale. Tra giugno 2010 e giugno 2011, le imprese cosiddette «in rosa» sono aumentate di 9.815 unità, pari ad un tasso di crescita dello 0,7 per cento a fronte di una crescita media del tessuto imprenditoriale nazionale dello 0,3 per cento. Le imprese femminili italiane sono pertanto 1.430.900, pari al 23,4 per cento di tutte le imprese registrate presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nonostante i numeri sopra descritti, però, sono ancora molti gli ostacoli che ad oggi impediscono alle donne di entrare nel mondo del lavoro e di esprimere al meglio le proprie capacità, ed è per tale ragione che si è sentita l'esigenza di intervenire nel settore con una legge che potesse agevolare la nascita di nuove imprese femminili. Queste imprese se sostenute nel loro sviluppo possono contribuire in maniera determinante al rilancio dell'economia italiana, offrendo al Paese la possibilità di portarsi a livelli competitivi con altri Paesi europei.

Per sostenere l'avvio di nuove imprese femminili, il presente disegno di legge prevede quindi il finanziamento del Fondo per l'imprenditoria femminile con 100 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, da destinare prioritariamente a regioni caratterizzate da uno scarso protagonismo delle donne nell'imprenditoria stessa, per progetti

aziendali relativi all'acquisizione di servizi per l'innovazione tecnologica, nonché a progetti di ricerca di mercato per il collocamento di prodotti e la prestazione di servizi. Sempre per favorire l'occupazione femminile e realizzare una uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, l'articolo 2, destina una quota non superiore al 25 per cento del Fondo di rotazione in favore di specifici progetti di formazione attinenti all'avvio di nuove attività di impresa.

Il disegno di legge prevede infine un apposito articolo, l'articolo 3, la cui funzione è quella di impedire che i fondi destinati al rilancio dell'imprenditoria femminile vengano concessi a pioggia a realtà imprenditoriali create appositamente per richiederli, o comunque non efficaci ai fini di un effettivo rilancio dell'economia italiana. Esso stabilisce infatti che i soggetti che intendono avviare l'attività di impresa debbano presentare all'ufficio del registro delle imprese la segnalazione certificata di inizio di attività e della sua eventuale chiusura. Pertanto, la cessazione dell'attività di impresa nel periodo di validità dei benefici concessi dal presente disegno di legge, comporta la perdita dei benefici stessi. Questo meccanismo incoraggia le realtà imprenditoriali a svolgere concretamente e per almeno tre anni la propria attività con conseguenti benefici sull'economia territoriale. Si pensa in special modo alle regioni meridionali, spesso mortificate da politiche assistenzialistiche che non hanno saputo stimolare le loro potenzialità di sviluppo autonomo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi per la nascita di nuove imprese femminili)

1. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili secondo le modalità previste dalla presente legge, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:

a) per progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

b) per la realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni sulla base della compartecipazione di ogni singola regione e della presenza di bassi valori di occupazione femminile, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le orga-

nizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello aziendale.

4. Per le finalità indicate dal comma 2 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

Art. 2.

(Misure per il potenziamento dei progetti di formazione per l'avvio di attività di impresa)

1. Al finanziamento dei progetti di formazione aventi lo scopo di perseguire le finalità previste dall'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, autorizzate secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate ai sensi della presente legge è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

2. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione.

Art. 3.

(Forme imprenditoriali ammesse)

1. Le donne che intendono avviare le imprese di cui all'articolo 1 presentano all'ufficio del registro delle imprese la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che la

trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con facoltà di avviare immediatamente l'attività.

2. La cessazione dell'attività di impresa nel periodo di validità dei benefici concessi ai sensi della presente legge, comporta la perdita dei benefici stessi.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

